

# Compensabilità tra contributi PAC e debiti per quote latte

Cass. Sez. I Civ. 24 aprile 2026, n. 10933 ord. - Mercolino, pres.; Casadonte, est. - AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (avv.ti Chiummiento, Quarneti, Munari, Zampieri) c. (avv.ti Aldegheri, Guerreschi). (*Dichiara inammissibile App. Venezia 1° febbraio 2023*)

**Agricoltura e foreste - Azienda agricola - Politica agricola comune (PAC) - Contributi agricoli UE - Quote latte - Prelievo supplementare - Compensazione - Compensazione impropria - Controcredito - Certezza, liquidità ed esigibilità del credito - Onere della prova - Recupero di aiuti indebiti.**

(*Omissis*)

## FATTO

1. L'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (d'ora in poi AVEPA) impugna per cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 216/2023, che ha confermato la condanna dell'Agenzia al pagamento di Euro 139.760,76 in favore dell'Azienda Agricola Ma.Ma., a titolo di contributi previsti nell'ambito della Politica Agricola Comunitaria, ritenendo inesigibili i controcrediti vantati da AVEPA a titolo di prelievo supplementare sul latte.

Avverso la condanna emessa dal Tribunale a conclusione del giudizio ex art. 702-bis cod. proc. civ. AVEPA aveva spiegato appello, censurando (i) la ritenuta tardività dell'eccezione di compensazione dalla stessa sollevata, nonché (ii) contestando il rigetto della medesima eccezione, fondato sullo assunto che non era stata provata l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, mentre, (iii) trattandosi di credito per prelievo supplementare relativo alle quote latte, lo stesso risultava certo, liquido ed esigibile.

2. La Corte d'Appello, dopo aver svolto una ricognizione della normativa eurounitaria (Regolamento CE 1034/2008, recante modifiche del Regolamento CE 885/2006, e art. 17 del Reg. CE 595/2004, con riguardo ai produttori di latte) posta a fondamento dell'obbligo per gli Stati membri di recuperare gli importi indebitamente versati, rigettava il gravame sulla scorta del principio interpretativo enunciato da questa Corte in tema di compensazione impropria (cfr. Cass. 24325/2020, 41593/2021, 16530/2022). Ha argomentato cioè che, pur operando la compensazione impropria in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione Europea conseguenti alla Politica Agricola Comune ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, nel caso di specie tali controcrediti non erano esigibili perché per parte delle somme rateizzate mancava la prova del mancato pagamento, e perché per altre campagne il credito era già stato compensato, e dunque era estraneo al giudizio.

3. La cassazione della sentenza d'appello, pubblicata il giorno 1/2/2023, è chiesta da AVEPA con ricorso tempestivamente notificato il 30/8/2023 ed affidato a tre motivi, cui resiste il sig. Ma.Ma. con controricorso.

## DIRITTO

4. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di documenti essenziali (rateizzazione, mancato pagamento, iscrizioni RND).

4.1. La Corte territoriale avrebbe inoltre errato nel richiamo normativo, confondendo la rateizzazione ex L. 119/2003 con quella corretta ex L. 33/2009.

4.2. L'errore avrebbe portato a trascurare la decadenza dal beneficio della rateizzazione e quindi la ritrovata esigibilità dei debiti.

4.3. La Corte d'Appello avrebbe posto indebitamente a carico di AVEPA l'onere di provare un fatto negativo (il mancato pagamento), anziché richiedere al debitore la prova dell'adempimento.

5. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della L. 33/2009, artt. 8-ter e 8-quinquies). Secondo AVEPA, la L. 33/2009 prevede che tutti i debiti per prelievo latte, anche rateizzati, siano iscritti nel RND e possano essere compensati attecnicamente.

5.1. Il mancato pagamento di una rata comporta decadenza dalla rateizzazione e la riscossione coattiva anche mediante compensazione.

5.2. La Corte d'Appello avrebbe quindi violato la legge escludendo tali somme dalla compensazione, nonostante si trattasse di crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti da riconoscimento di debito.

6. Le censure, strettamente connesse, possono essere esaminate congiuntamente e sono inammissibili.

6.1. Ritiene il Collegio di dover dare continuità all'orientamento espresso in fattispecie analoga da questa Corte con la sentenza n. 41593/2021. Occorre previamente ribadire il principio, già affermato da questa Corte (Cass. n. 24325/2020), secondo cui, in tema di rapporti tra il credito dello agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile



la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquidosecondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine dovendosi valorizzare l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione con-forme delle norme nazionali. Con la citata sentenza n. 41593/2021 è stato, altresì, puntualizzato che "l'esito (o il verso) dell'applicazione in concreto di tale principio dipende dalle peculiarità della fattispecie, da valuta-re alla luce delle seguenti coordinate di fondo a) il principio sopra enunciato è coerente con i principi di cui all'art. 1241 ss. cod. civ., giacché la cd. compensazione impropria tra aiuti e prelievi, nell'ambito del medesimo rapporto unitario, è un effetto diretto (e naturale conseguenza) della normativa europea, e insito nel modo stesso con il quale è strutturata ed opera la Pac, implicando un mero accertamento contabile del dare e dell'ave-re, che efficacemente attua e soddisfa il sistema del prelievo supplementare e la ratio che presiede al meccanismo delle cd. quote latte; l'iscrizione nel Registro nazionale delle somme a titolo di prelievi supplementari "autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai produttori agri-coli e acquirenti allo Stato e, in concreto, per esso, alle Agenzie regionali o provinciali, che devono pretendere il prelievo e provvedere anche al pagamento degli incentivi o finanziamenti comunitari, compensando quanto dovuto per gli aiuti Pac con i crediti iscritti nel Registro" (cfr. Cass. SU n. 25261 del 2009); il meccanismo della compensazione, per la sua efficacia nel recupero del prelievo supplementare, è stato previsto dall'art. 5-ter reg. CE n. 885 del 2006, introdotto dal reg. n. 1034 del 2008; l'art. 8-ter, comma 5, della legge n. 33 del 2009, di conversione del D.L. n. 5 del 2009, dispone che "in sede di erogazione di provvidenze e di aiuti comunitari (...) nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi paga-tori (...) verificano l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono te-nuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito"; b) la compensazione impropria o atecnica presuppone pur sempre che il credito opposto sia certo, analogamente alla compensazione propria rispetto alla quale la certezza è presupposto della liquidità (cfr. Cass. SU n. 23225 del 2016) che è requisito (unitamente all'esigibilità) dell'opponibilità del controcredito in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 1243, comma 2, cod. civ.; c) la verifica della certezza del controcredito è oggetto di accertamento in sede giudiziaria, sebbene "l'iscrizione (...) degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli (equivalga) all'iscrizione a ruolo ai fini della pro-cedura di recupero" (art. 8-ter, comma 4, legge n. 33 del 2009), iscrizione che non esclude evidentemente la possibilità di una contestazione da parte del preteso debitore, a fronte della quale la prova della certezza del controcredito deve essere fornita dall'ente creditore; d) al giudice di meri-to spetta di accertare l'esistenza, se contestata, del controcredito invocato da AGEA, vale a dire la certezza dell'esistenza di quest'ultimo, all'esito di un accertamento dei rapporti di dare e avere risultanti dall'apposito registro, sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità; e) la questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac, e quindi della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale "per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze" (art. 3, comma 5-duodecies, del D.L. 182/2005, convertito in legge n. 231/2005) e che, comunque, l'art. 1246 cod. civ. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr. Cass. n. 21646 del 2016, n. 5024 del 2009, n. 18498 del 2006, n. 6214 del 2004, richiamate dalla n. 24325 del 2020); f) l'obiezione secondo cui la compensazione sarebbe astratta-mente consentita soltanto per i crediti relativi alle annate agrarie successive alla legge n. 33 del 2009, istitutiva del Registro nazionale dei debiti, è superabile se si considera che la previsione di tale registro risale al reg. CE n. 1663 del 1995 (in allegato, art. 11) e che la compensazione attuata mediante il meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del debitore è implicita nel sistema che impone agli Stati membri di adottare "tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento" (art. 17 reg. CE n. 595 del 2004); inoltre, come nella compensazione propria, anche in quella impropria l'accetamento della coesistenza dei rispettivi crediti va operata al momento del-la liquidazione del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che i relativi effetti si verificano dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la dichiara".

6.2. Ciò posto, la Corte di merito ha ritenuto, dopo avere ricostruito alla stregua dei documenti prodotti e ritenuti ammissibili, che non sussisteva un credito esigibile da dedurre in compensazione impropria (cfr. sub. par. 4.6. della sentenza, pag. 14 e ss.), e tale giudizio, configurabile come un apprezzamento di fatto, sindacabile esclusivamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., non è stato validamente censurato in questa sede, essendosi la ricorrente limitata ad insistere sull'omessa valuta-zione dei documenti prodotti, in tal modo sollecitando un riesame del materiale probatorio acquisito agli atti, non consentito al Giudice di legittimità.

7. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., l'erronea e contraddittoria motivazione sull'oggetto della causa.

7.1. La Corte d'Appello ha ritenuto estranei al giudizio i crediti già compensati (campagne 1996/97 e 2000/01).

7.2. AVEPA sostiene, invece, che proprio tali compensazioni costituiscono l'oggetto del giudizio, volto a stabilire la legittimità della compensazione atecnica tra contributi PAC e prelievi. Escludere le somme già compensate significherebbe



negare il tema stesso della controversia.

8. La censura è inammissibile, perché non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale attiene, come sopra visto, alla ritenuta in-sussistenza di crediti esigibili da compensare con il debito per i contributi PAC.

9. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

10. Parte ricorrente è condannata, in applicazione del principio della soc-combenza, alla rifusione delle spese di lite a favore della parte controricor-rente.

11. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dello art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente, liquidate in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

*(Omissis)*

